

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 luglio 2020, n. 26

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Cristiano Corazzari, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 dicembre 2019, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 dicembre 2019, dove ha acquisito il n. 485 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 marzo 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda commissione consiliare, relatore il consigliere Manuel Brusco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 giugno 2020, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge, d’iniziativa della Giunta regionale, intende modificare la legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 che, nel candidare a patrimonio dell’UNESCO le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, prevedeva che l’esecutivo, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, dopo aver assicurato adeguate forme di consultazione con i comuni interessati e la Provincia di Treviso, adottasse un disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall’UNESCO di valorizzazione del paesaggio; la legge prevedeva altresì l’approvazione da parte dei comuni di una variante allo strumento urbanistico generale (entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BURV del provvedimento di adozione del disciplinare), secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 2 della legge stessa.

Il disciplinare tecnico di cui alla legge regionale n. 21 del 2019 è stato adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1507 del 15 ottobre 2019.

Il progetto di legge consiste nella previsione delle misure di salvaguardia atte a consentire una anticipazione dell’efficacia delle nuove disposizioni del disciplinare tecnico con chiara funzione cautelare; ciò al fine di evitare che il disciplinare - volto alla tutela e conservazione degli elementi significativi e rilevanti del sito UNESCO “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” - possa essere pregiudicato da interventi realizzati nella fase tra la pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di adozione del disciplinare stesso e l’adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei comuni.

La finalità della norma proposta è, pertanto, di carattere conservativo e deve essere individuata nella necessità di evitare che, nelle more dell’adeguamento da parte dei comuni, siano realizzati interventi che alterino profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, pregiudichino definitivamente proprio gli obiettivi generali cui sono volte le disposizioni del disciplinare, intaccando così gli elementi significativi e rilevanti del sito UNESCO.

Il progetto di legge si compone di due articoli, il primo recante la suddetta modifica, il secondo la clausola di neutralità finanziaria: l’applicazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come attestato dalla scheda di Analisi economico finanziaria redatta dalla Direzione pianificazione territoriale e confermato dalla nota di verifica della Direzione bilancio e ragioneria.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 19 febbraio 2020, ha espresso all’unanimità parere favorevole sulla proposta di legge in oggetto, ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 19 febbraio 2020, ha espresso all’unanimità, per gli aspetti di competenza, parere favorevole all’ulteriore corso dell’esame del progetto di legge, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 24 febbraio 2020, ha deliberato all’unanimità parere favorevole in merito alla proposta di legge.

Sulla proposta di legge la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 5 marzo 2020, ha espresso a maggioranza (favorevoli: il presidente Calzavara ed i consiglieri Rizzotto e Michieletto del gruppo consiliare Zaia Presidente, Gidoni del gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord e Conte del gruppo consiliare Forza Italia - Veneto per l’Autonomia, Formaggio del gruppo consiliare Fratelli d’Italia - MCR; astenuti Brusco del gruppo consiliare Movimento 5 stelle, Zanoni e Fracasso del gruppo consiliare Partito Democratico) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Manuel Brusco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

siamo stati chiamati a votare questo nuovo provvedimento circa a un anno di distanza dall’approvazione della legge madre, quella di giugno 2019, con cui già avevamo dato delle prescrizioni normative all’area che poi avrebbe avuto più tardi fortunatamente come valore, come un’opportunità questo grande riconoscimento che è l’UNESCO.

Lo dico fin da subito: io credo che avere la possibilità di sfruttare questo marchio e questa possibilità sia importante per il nostro territorio, che è bellissimo e con questi strumenti potrà rilanciare ancora di più la sua immagine, la sua economia, come ad esempio lo sono i parchi. I Parchi regionali che sono presenti nella nostra Regione sono stati gestiti male dal mio punto di vista in questi anni, però essere parco non deve essere visto solo come vincolo ma deve essere visto come un’opportunità anche perché, per parlare in maniera semplice, sono delle possibilità di ottenere grandi risorse economiche da sfruttare nei territori e creare nuova economia e nuova immagine per la nostra Regione.

Siamo stati chiamati appunto un anno dopo la legge madre a votare questo provvedimento: l’unica critica forse è questa. Alcune modifiche le potevamo fare da subito; se dovessi trovare un punto di discussione in merito perché aver lasciato questo anno di libertà, sia ai Comuni, sia ai singoli proprietari, di agire: forse ora troveranno delle difficoltà.

La Regione Veneto tra l’altro ha emanato questo disciplinare tecnico a cui gli strumenti urbanistici comunali si dovranno adeguare e spero che lo facciano tutti in maniera coordinata e corretta, perché come è stato detto anche dalla relatrice, collega Rizzotto, fra 14 mesi ci saranno le verifiche da parte della Commissione che ha seguito la candidatura delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, candidatura UNESCO ottenuta - ripeto - fortunatamente.

Mi auguro che ci sia questo coordinamento anche appunto per non avere dei giudizi negativi per quest’area che deve sfruttare questa opportunità.

In questo anno che è passato spero che non ci siano stati degli interventi dannosi per il territorio: parlo di modificazioni del territorio dal punto di vista di inserimento di nuovi impianti a vigneto magari in aree dove prima si poteva sfruttare il paesaggio per quel che era, come ad esempio le aree boschive o ad esempio sfruttare il paesaggio per dare un senso a una nuova vita a quegli immobili rurali che dal mio punto di vista rappresentano la veneticità e devono essere sfruttati. Io non sono contrario a far mettere mano a questi edifici perché devono essere riqualificati, oggi lo sappiamo sono in ampio decadimento, servono delle risorse, serve anche magari dare una nuova destinazione d’uso a questi immobili, però il tutto va fatto con un disegno che mantenga la storicità dei luoghi e anche il paesaggio perché il Veneto è bello, però è bello il paesaggio, non è solo agricoltura, deve essere valorizzata anche tutta quella che era la vivacità boschiva, le siepi, la biodiversità e tutti gli aspetti che non sono meramente legati all’agricoltura intensiva come quella delle vigne del prosecco perché ai turisti piace anche avere un paesaggio non monotono ma dove sia presente una biodiversità, una storicità; quindi ripeto io mi auguro che ci siano dei grossi investimenti nel recupero del patrimonio edilizio storico anche all’interno dell’area del Prosecco, ne parleremo anche dopo in occasione della discussione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale: per me questi sono criteri che devono essere rilanciati per far sì che, appunto, l’Unesco sia una possibilità ma che non venga in futuro, non ci vengono appunto dati dei giudizi negativi ad esempio dalla Commissione che doveva verificare che tutte le prescrizioni siano state rispettate.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 21/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Candidatura UNESCO.

1. Ai fini della candidatura a patrimonio dell’UNESCO del sito “Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio provvedimento, il disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall’UNESCO di valorizzazione del paesaggio. L’adozione del disciplinare tecnico è preceduta da adeguate forme di consultazione con i comuni interessati e la Provincia di Treviso.

2. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 2.

2 bis. Fino all’approvazione della variante di adeguamento di cui al comma 2, non sono consentiti interventi di trasformazione, nonché miglioramenti e ricomposizioni fondiarie che risultino in contrasto con le prescrizioni e con i criteri operativi contenuti nel disciplinare tecnico di cui al comma 1.

3. I comuni, ai fini dell’adeguamento, recepiscono le prescrizioni dettate dal disciplinare di cui al comma 1 e, tenuto conto delle specificità territoriali, approvano apposite norme secondo gli indirizzi contenuti nel medesimo disciplinare.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, operano direttamente, prevalendo su disposizioni contrastanti contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi.”

4. Struttura di riferimento

Direzione pianificazione territoriale